

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la realizzazione degli interventi inseriti nel “Piano operativo per il dissesto idrogeologico 2019”.

Intervento di messa in sicurezza da crolli rocciosi su nucleo abitato di Cadino.

Tra le Parti:

(1) Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, di seguito denominata anche “Provincia”, rappresentata da:

- dott. MAURIZIO FUGATTI, nato a Bussolengo (VR) il 7 aprile 1972, che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente;

(2) COMUNE DI SAN MICHELE ALL’ADIGE, di seguito denominato anche “Comune”, con sede in San Michele all’Adige (TN), Via Francesco Biasi 1, rappresentato da:

- sig.ra Clelia Sandri, nata a Trento, il 17 dicembre 1977, che interviene e agisce in qualità di Legale Rappresentante del Comune.

In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. xxxx di data xxxxx e alla deliberazione comunale n. .. di data

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato approvato il “Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige” ed in particolare l’articolo 8), punti 13 e 17) e l’articolo 9, punto 9);

- con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 sono state approvate le “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione speciale Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche”, e in particolare gli articoli 5 e 8 nonché gli articoli da 33 a 39;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha approvato il testo unico recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- in particolare l’art. 63 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
- l’articolo 7, comma 9-bis, del decreto sopraindicato prevede che le disposizioni di cui all’articolo 7 medesimo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione;

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, reca “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- in particolare l’art. 10, comma 11 del predetto decreto stabilisce che i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015 reca “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” in attuazione del sopra menzionato comma 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, reca “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- l'art. 1, comma 703, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) reca le disposizione per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all'area tematica "Ambiente", individuando, tra l'altro, i principi e i criteri di funzionamento e utilizzo di tali risorse;
- la successiva delibera CIPE n. 55 del primo dicembre 2016 ha approvato il Piano operativo "Ambiente", Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM);
- la Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, reca disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della citata delibera CIPE 25/2016, in particolare, relative alla governance, alle modifiche, alla riprogrammazione e revoca delle risorse e alle disposizioni finanziarie;
- con nota prot. 0021796 del 12 ottobre 2017, la Direzione generale

per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato alla Provincia autonoma di Trento l'elenco degli interventi relativi al settore "Rischio idrogeologico" del succitato Piano operativo ricadenti nel territorio di detta provincia e, specificatamente nei territori di competenza dei Comuni di cui all'allegato 1);

- la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2018 ha ridefinito il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse del FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla delibera CIPE 25/2016 e ha aggiornato le regole di funzionamento;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 è stato approvato il "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale"; in particolare, l'Azione 5 dell'allegato A) di detto decreto, concernente l'ambito di intervento 2) Misure di Prevenzione, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare provvede a elaborare il Piano operativo sul dissesto idrogeologico per l'anno 2019, a valere sulle risorse iscritte nel proprio bilancio, nonché delle risorse deliberate dal CIPE, proponendo eventualmente la modifica della rimodulazione di precedenti disposizioni e deliberazioni del medesimo Comitato;

- la delibera CIPE n. 64 del 1° agosto 2019 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020", la quale prevede tra l'altro, che per gli interventi previsti nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui

al Decreto del Presidente 20 febbraio 2019, i trasferimenti vengano effettuati in via diretta, senza la stipula di apposito accordo di programma;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 è stato approvato il “Piano operativo per il dissesto idrogeologico 2019”, in cui sono presenti le opere di prevenzione da realizzarsi nei comuni di Ala, Castello- Molina di Fiemme, Cavalese, San Michele all’Adige (ex Comune di Faedo), Terragnolo, Valdaone (ex Comune di Praso) e Volano, che presentano una rilevanza strategica per la tutela del territorio provinciale;

- l’importo dei progetti inseriti nel PIANO FSC 2014-2020 è stato aggiornato sulla base dell’elenco prezzi 2018 e in relazione alla necessità di computare gli oneri e i costi della sicurezza a seguito dell’emergenza Covid-19.

Considerata:

- la possibilità della Provincia di avvalersi per l’espletamento degli interventi sopra indicati delle attività di specifici soggetti attuatori, i Comuni, al fine di tener conto dell’organizzazione provinciale delineata dalla normativa provinciale in materia di protezione civile;

- l’attribuzione dei fondi dallo Stato alle Province autonome, nel rispetto dell’autonomia finanziaria attribuita alle medesime nelle materie di propria competenza, quali soggetti titolari delle funzioni legislative e amministrative esercitate, attraverso le vie ordinarie;

- la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 che reca la disciplina della

attività di protezione civile, attribuendo agli enti locali la competenza alla realizzazione delle opere di prevenzione di interesse locale (art. 13).

Considerato altresì che:

- la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 che reca la disciplina della attività di protezione civile, attribuisce agli enti locali la competenza alla realizzazione delle opere di prevenzione di interesse locale (art. 13).

- nella fase di prima applicazione della legge sopraccitata, fino all'adozione da parte della Giunta provinciale dei criteri previsti dall'art. 13, comma 9, della stessa legge, in materia di opere di prevenzione trova applicazione l'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1992;

- in base all'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1992 spetta agli Enti locali la realizzazione delle opere di prevenzione a tutela del territorio comunale;

- in base al 4° comma dell'articolo 7 sopraccitato la Provincia può concedere contributi ai Comuni per l'esecuzione delle opere di prevenzione, finanziandoli sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (norme in materia di finanza locale);

- l'art. 16, comma 1, della suddetta legge provinciale 36 del 1993 prevede, per le opere di particolare rilevanza inserite nel fondo predetto, che la Provincia possa concedere contributi fino alla concorrenza della spesa ammissibile;

- i progetti delle opere di prevenzione ricadenti nel territorio dei Comuni sopraindicati sono stati esaminati dal Servizio Prevenzione rischi e CUE, che ha accertato che tali interventi presentano le caratteristiche per essere finanziati sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e ha attribuito loro uno specifico punteggio di priorità;

- tuttavia, tali opere non sono state inserite nell'aggiornamento del Piano degli investimenti comunali di rilevanza provinciale per la XV legislatura - opere di prevenzione dalle calamità per l'anno 2017 -, approvato con deliberazione di Giunta n. 1852 di data 10 novembre 2017, in quanto tali progetti presentano le caratteristiche previste per l'inserimento nel "Piano frane ed erosione costiera", come emerge dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 12 ottobre 2017, prot. n. 21769/STA e quindi verranno finanziate con i fondi statali destinati agli interventi per la prevenzione del dissesto idrogeologico – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;

- che la disciplina del "Piano frane ed erosione costiera" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 presenta caratteristiche e parametri differenti dalla disciplina del Piano degli investimenti comunali di rilevanza provinciale - opere di prevenzione delle calamità, soprattutto per ciò che riguarda i criteri di priorità da attribuire agli interventi nonché la misura del finanziamento;

- i finanziamenti statali tuttavia non coprono in relazione ad alcune

opere di prevenzione in questione l'intero importo di progetto;

- la Provincia ritiene di finanziare la parte di spesa non coperta dai fondi statali, mediante l'approvazione, in via straordinaria, di uno stralcio del Piano degli investimenti comunali di rilevanza provinciale per la XVI legislatura - opere di prevenzione dalle calamità per l'anno 2020, tra cui rientra l'opera oggetto della presente convenzione.

Si stipula, visto quanto sopra, la seguente:

CONVENZIONE

ART 1

(ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE, FINALITA',
INTERVENTI, SOGGETTO ATTUATORE)

1. La presente convenzione disciplina le modalità di coordinamento tra la Provincia e il Comune, ai fini della realizzazione dell'intervento di seguito riportato, previsto nel Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019:

Codice Rendis	Intervento	Importo totale progetto	Finanziam. Stato	Finanziam. PAT
22IR046/G1	Messa in sicurezza da crolli rocciosi su nucleo abitato di Cadino	160.518,41	137.146,93	23.371,48

2. La Provincia, in qualità di "beneficiario" dei fondi stanziati per l'intervento di cui al comma 1), individua nel Comune, che accetta, il "soggetto attuatore" di tale intervento.

3. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) la Provincia concede al Comune i contributi di cui all'articolo 7 commi 1 e 4 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

ART. 2

(SPESE AMMISSIBILI)

1 Sono ammissibili a finanziamento tutte le spese relative all'intervento di cui all'art. 1)

2. Tali spese devono essere:

- assunte con procedure conformi con le norme comunitarie, nazionali e provinciali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021, mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti, come indicato dalla Delibera CIPE n. 26/2018, pena la revoca delle risorse assegnate;
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e ai relativi pagamenti effettuati;
- pagate mediante bonifico bancario o postale o mandato di pagamento quietanzato;
- pertinenti e imputabili con certezza all'intervento finanziato.

3. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.

4. Per la determinazione della spesa ammissibile si assumono i valori indicati negli elaborati tecnici del progetto esecutivo dei lavori, purché ritenuti congrui con riferimento al prezziario provinciale previsto dall'articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 1993.

5. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20 % dell'importo complessivo posto a base di appalto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 26 del 1993.

6. I costi della sicurezza dovranno essere quantificati a parte, mediante specifico computo analitico, e sommati al costo delle opere per determinare l'importo complessivo dell'intervento.

7. Gli imprevisti sono ammessi a finanziamento nella misura massima del 10% dei lavori a base di appalto.

ART. 3

(MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)

1. La concessione del contributo dell'intervento avverrà, con apposito provvedimento, a seguito della stipulazione della presente convenzione, entro il 31 dicembre 2020, previa presentazione di idonea domanda da parte del Comune.

Ai fini della concessione del contributo sono richiesti:

- atto di approvazione in linea tecnica o in via definitiva del progetto definitivo/esecutivo, al quale saranno allegati:
 - la relazione tecnico – illustrativa;
 - il quadro economico del progetto stesso;
 - copia semplice di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla -

osta di legge o la dichiarazione che gli stessi sono stati acquisiti con esito positivo e senza modifiche al progetto dell'opera da finanziare;

- dichiarazione dell'organo competente che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nullaosta;

2. L'erogazione delle risorse al Comune avverrà nel modo seguente:

- anticipazione del 10% dell'importo assegnato a seguito dell'affidamento dei lavori;
- pagamenti intermedi fino all'85% dell'importo assegnato sulla base di stati di avanzamento;
- saldo del 5% a seguito della conclusione dell'intervento, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera c)

3. Le spese sostenute dovranno essere giustificate dalle seguenti tipologie di documenti:

- giustificativi di impegno: lettere di incarico, contratti, ordinativi di spesa;
- giustificativi della prestazione o della fornitura: fatture, ricevute fiscali;
- quietanze/giustificativi di pagamento: mandato di pagamento con quietanza della Tesoreria;
- documentazione probatoria delle attività realizzate: stato avanzamento lavori, certificato di pagamento.

ART 4

(ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE)

1. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021 le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), come indicato dalla Delibera CIPE n. 26/2018, che ha modificato la Delibera CIPE 25/2016, pena la revoca delle risorse assegnate;

2. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, è tenuto ad assumere tutte le responsabilità di stazione appaltante nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento a:

- L.P. 10 settembre 1993, n. 26 “ Legge provinciale in materia di lavori pubblici”;
- L.P. 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
- DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 - Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014;
- Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 –
- Delibera CIPE n. 64 del 1° agosto 2019 “Fondo sviluppo e

coesione 2014-2020“

- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 “Piano operativo ambiente” – Sistema di gestione e controllo – Linee guida per il beneficiario.

3. Il Comune è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare, l’art. 3 della citata L. n. 136/2010 dispone che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva (comma 1); il bonifico bancario o postale deve riportare il Codice di identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico (comma 5);

4. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia autonoma di Trento, nello specifico al Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza, gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e lo stato di attuazione degli stessi; in particolare entro 10 giorni dall’adozione dei corrispondenti atti dovrà:

a) PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

- trasmettere il provvedimento di nomina del R.U.P.
- trasmettere, in modalità telematica, copia del progetto esecutivo e del relativo provvedimento di approvazione;

- inserire nella documentazione di gara (bando, capitolato, lettera d'invito, ecc.) il riferimento e il logo FSC 2014-2020 e quello del MATTM;

- trasmettere il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori comprensivo del quadro economico rimodulato e il relativo contratto;

- trasmettere check list di autocontrollo.

b) NELLA FASE DELL'INIZIO DEI LAVORI E SUCCESSIVA

- comunicare l'inizio dei lavori e trasmettere il relativo verbale;

- fornire, su richiesta della Provincia autonoma di Trento, anche per le vie brevi, informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e su eventuali modifiche in corso d'opera;

- trasmettere in modalità telematica copia delle eventuali perizie di variante, redatte ai sensi di quanto disposto all'art. 6;

- fornire al Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica Emergenza i dati necessari ad aggiornare, con cadenza bimestrale, i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, mediante l'alimentazione del sistema informatico locale appositamente messo a disposizione dal MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e secondo le modalità e le istruzioni specificate dalle Autorità nazionali competenti in materia di monitoraggio degli interventi FSC 2014-2020, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite.

In particolare dovranno essere trasmessi:

- quadro economico dell'intervento (se lo stesso ha subito aggiornamenti nel periodo di riferimento);
 - relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento
 - elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento e copia dei giustificativi di impegno (contratti, ordini di fornitura, lettere di incarico, ecc.);
 - elenco delle spese liquidate;
 - copia dei mandati di pagamento;
 - copia delle fatture;
 - check list di autocontrollo relative al periodo di riferimento;
 - documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento e l'adozione delle misure d'informazione e di pubblicità previste per gli interventi finanziati dal FSC;
- trasmettere i cronoprogrammi aggiornati;
 - trasmettere gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
 - comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori e trasmettere il relativo certificato.

c) *NELLA FASE SUCCESSIVA ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI*

- trasmettere, entro 50 giorni dall'emissione del certificato di collaudo:
 - il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione corredato dal relativo quadro economico,

evidenziando le eventuali economie o i maggiori costi rispetto alla previsione di progetto;

- il provvedimento di approvazione della contabilità finale;
- il provvedimento di approvazione del prospetto riepilogativo della spesa;
- la documentazione fotografica attestante l'adozione delle misure di informazione e di pubblicità previste per gli interventi finanziati dal FSC;
- check list di autocontrollo.

5. Il Comune è tenuto inoltre:

- a realizzare l'intervento in conformità al progetto posto a base di gara, a vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d'appalto e ad utilizzare tutti gli strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantirne la corretta e tempestiva esecuzione;
- a rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i fornitori e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto indipendentemente dall'erogazione degli acconti da parte della Provincia, che rimane estranea ad ogni rapporto nascente tra il soggetto attuatore e gli altri soggetti in dipendenza dell'attuazione dell'intervento;
- a dotarsi di un sistema di contabilità separata per gli interventi finanziati a valere sul FSC o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale intervento sia ricompresa nel sistema contabile in

uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'intervento cofinanziato in maniera chiara al fine di rendere ogni controllo più celere in qualsiasi momento;

➤ a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento di assegnazione del finanziamento e negli altri documenti che disciplinano l'attuazione del FSC;

➤ a conservare, come previsto dalla normativa vigente, la documentazione originale inerente alla realizzazione dell'intervento e renderla disponibile ai fini delle attività di verifica e controllo;

➤ a osservare il cronoprogramma procedurale e di spesa dell'intervento, caricato e validato nel Sistema Informatico Locale (KRONOS), messo a disposizione dal MATTM (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

➤ a fornire al Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica Emergenza i dati necessari a comunicare tempestivamente al MATTM ogni informazione riguardante le eventuali problematiche che potrebbero causare ritardi nella realizzazione dell'intervento;

➤ a garantire l'accesso alle aree di cantiere allo scopo di accertare la realizzazione dell'intervento e la conformità degli elementi fisici e tecnici realizzati, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione del finanziamento;

➤ a garantire l'accesso a tutta la documentazione amministrativa,

tecnica e contabile relativa all'intervento alle strutture competenti della Provincia, del MATTM, al MEF-IGRUE e a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo delle risorse del FSC;

- ad attestare le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con presentazione di copia della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione finanziata;
- a fornire al Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica Emergenza i dati necessari a rideterminare l'entità del finanziamento in considerazione delle eventuali economie generatesi o di altre entrate;
- a fornire ogni ulteriore informazione richiesta dal Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di Emergenza, ivi compresa una relazione esplicativa, contenente: la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, lo stato di attuazione dell'intervento; l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento medesimo e la proposta delle relative azioni correttive;
- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 5.

ART. 5

(INFORMAZIONE E PUBBLICITA')

1) Il Comune è responsabile della realizzazione di attività di informazione e pubblicità per garantire un'adeguata visibilità agli

interventi finanziati e l'assoluta trasparenza nell'utilizzo delle risorse di cui al FSC 2014-2020.

In particolare, spetta al Beneficiario:

- l'esposizione del logo FSC e MATTM nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali);
- l'esposizione della targa permanente con il logo FSC e MATTM;
- l'inserimento del seguente logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna:



2) Per ciò che concerne, in particolare, la cartellonistica di cantiere, il Comune deve provvedere, nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti di investimento infrastrutturali finanziati dal FSC 2014-2020, a installare cartelloni fissi contenenti il logo di riconoscimento della Programmazione FSC 2014-2020 e la partecipazione finanziaria del MATTM.

Le dimensioni dei cartelloni fissi in loco devono essere commisurate all'importanza della realizzazione e adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere.

Lo spazio riservato alla informazione circa la partecipazione finanziaria del MATTM deve rispettare i seguenti criteri:

- recare lo stemma del MATTM e il testo sotto riportato, disposti come segue:



- la dicitura riportata nella su esposta figura deve occupare almeno il 30% della superficie totale del cartellone;
- possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato l'intervento;
- eventuali altri loghi verranno collocati in successione;
- a seguire, sarà riportato il testo legale previsto dalla cartellonistica di cantiere;
- i cartelloni dovranno essere rimossi alla fine dei lavori e sostituiti, entro e non oltre sei mesi, da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al seguente punto;
- le targhe esplicative permanenti devono contenere le stesse indicazioni di cui alla figura su esposta. Possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato l'intervento: in tal caso, potranno essere riportati in successione eventuali altri loghi.

L'inserimento del logo del FSC accanto a quello del MATTM è obbligatorio in tutti gli atti connessi all'utilizzo delle risorse FSC (Avviso di gara, verbali, comunicazioni, etc.).

ART. 6

(VARIANTI PROGETTUALI)

1. Ogni variante progettuale deve essere disposta dal Comune nell'osservanza degli articoli 51 della Legge provinciale 10 settembre 1993, e n. 26 e 27 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili.

2. Qualora la variante progettuale comporti un supero di spesa derivante da maggiori lavorazioni, che si rendono strettamente necessarie per considerare l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, la stessa deve essere autorizzata dal RUP, previa preventiva condivisione con il Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di Emergenza e previa verifica e approvazione da parte del MATTM.

3. Per coprire l'eventuale supero di spesa derivante da maggiori lavorazioni non sarà possibile utilizzare il ribasso d'asta, che viene considerato economia di spesa e incamerato tra le riserve riprogrammabili del Piano di riferimento.

4. Parimenti, l'accantonamento per imprevisti potrà essere utilizzato solo previa condivisione con il Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di Emergenza e previa verifica e approvazione da parte del MATTM.

ART. 7

(INADEMPIMENTI)

1. L'inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6, comporta

la sospensione del pagamento, qualora a seguito di diffida da parte del Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di Emergenza il Comune non provveda all'adempimento entro 10 giorni dal ricevimento della diffida stessa.

ART. 8

(DURATA)

1. La presente convenzione cesserà di produrre effetti all'atto del pagamento alla Provincia, da parte dello Stato, del saldo del finanziamento per l'intervento.

ART. 9

(ONERI FISCALI)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
2. Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la presente convenzione è da considerarsi soggetta all'imposta di registro solo in casi d'uso, in base all'art. 4 della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m..

Provincia autonoma di Trento

Comune di

Il Presidente

Il Legale rappresentante